

COMUNE DI CODRONGIANOS

Provincia di Sassari

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 01 del 06/02/2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 03/02/2020 AVENTE AD OGGETTO LA VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – ESERCIZIO PROVVISORIO - AI SENSI ARTT. N.175, C.5 – BIS, LETT. A), N.187, C. 3 – QUINQUIES, DEL D. LGS 267/2000 E PUNTO 8.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/2 ALLEGATO AL D. LGS 118/2011.

Il revisore:

- Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;
- Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 09/2020 di variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, con la quale viene applicato al bilancio l'avanzo di amministrazione accertato, ai sensi dell'articolo 187 del Tuel, dell'importo di €. **62.842,79**;
- Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 8.11
- Richiamato l'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
 - il comma 3, il quale prevede che "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies";
 - il comma 3-quinquies, il quale prevede che "Le variazioni di bilancio che, in attesa

dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;

- Vista La comunicazione prot. 628 in data 31.01.2020, con la quale il responsabile del servizio tecnico e di vigilanza, ha richiesto l'utilizzo delle quote vincolate di avanzo di amministrazione da economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, per un importo complessivo di euro 62.842,79.
- Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2020 di approvazione della Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2019;

Appurato che, ai sensi dell'articolo 187, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, i fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato possono essere utilizzati:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti

Preso atto che il comma 3-bis dell'articolo 187, vieta di utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, ad eccezione dei provvedimenti di riequilibrio;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile del responsabile del settore economico finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- a) le variazioni di entrata sono state assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- c) sono state rispettate la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni;
- d) sono stati mantenuti gli equilibri finanziari;
- e) sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio;

f) è stato accertato il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

- Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011;
- Visto il d.lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in oggetto.

Alghero, 06.02.2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. ssa Eliana Montesu